

Con la sentenza n.21542/2013 la Cassazione ha ribadito quanto disposto all'art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, che pone l'alternativa tra la reintegra nei termini disposti da un provvedimento giudiziale di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e l'indennità. Invece, non è possibile la ripresa precaria della prestazione lavorativa, non prevista dalla legge.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.21542 del 19/09/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)